

COMUNE DI BRINDISI

Ripartizione Urbanistica

Servizio Edilizia

Norme Tecniche di Attuazione

del P. di Recupero della Zona A- Centro Storico

ART. 1 - APPLICAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO

La zona omogenea di tipo “A Centro Storico” del P.R.G. vigente é individuata con delibera C.C. n.250 del 30/11/82, recepita in sede di approvazione definitiva del P.R.G. con deliberazione di G. R. n.7008 del 22/7/85 n.5558 del 7/7/88 e n.10929 del 28/12/88, resa esecutiva dal Comm. Di Governo con decisione n.1986 del 23/2/89, e riportato nell’adeguamento cartografico al P.R.G. approvato con deliberazione del Comm. ad Acta n.4 del 30/9/98.

Con deliberazione C.C. n.4 del 18/1/2000, è stato disposto di reindividuare, ai sensi dell’art.27 co. 3 della Legge n.457/78, le aree da sottoporre a piano di recupero.

Sono classificate di tipo “A” le parti di territorio comunale interessate da agglomerati urbani, semplici nuclei o isolati che rivestono carattere storico, artistico e di pregio ambientale, nonché le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante di essi.

In tale Zona è prevista la salvaguardia fisico-morfologica relativa all’aspetto architettonico, la salvaguardia funzionale relativa alle destinazioni d’uso e la salvaguardia sociale relativa alla permanenza delle fasce sociali presenti ed all’attività svolta dalle stesse.

Gli interventi in tale Zona sono finalizzati al recupero dei singoli edifici, degli isolati e dei comparti costituenti la parte più antica della città in quanto si configurano come testimonianze di cultura che debbono essere conservate e trasmesse intatte, anche per motivi di ordine sociale.

Detti interventi avranno , pertanto, come scopo di:

- a) mantenere o integrare la popolazione attuale;
- b) mantenere la struttura del quartiere prevedendo il recupero delle zone degradate;
- c) conseguire il restauro conservativo ed il recupero edilizio ed igienico delle

residenze e delle unità immobiliari adibite al commercio al dettaglio ed all'artigianato;

- d) mantenere, per quanto possibile, le attuali destinazioni d'uso relative alle residenze, al commercio al dettaglio ed all'artigianato non nocivo, consentendo l'allontanamento di quello nocivo o comunque incompatibile con il restauro conservativo della zona;
- e) prevedere la possibilità di modifiche delle destinazioni d'uso di edifici e locali per uso pubblico ad attività sociali, associative, culturali o, in subordine, e compatibilmente con le tipologie degli edifici, ad attività commerciali ed artigianali ai piani terreni e a residenze per i piani superiori.

Ogni e qualsiasi intervento inerente edifici o aree comprese nella zona oggetto del presente studio dovrà rispettare le prescrizioni contenute nel seguente testo di norme. Gli immobili che alla data di adozione del P. di R. sono in contrasto con le disposizioni in esso contenute potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarvisi.

Il Dirigente, potrà rilasciare le autorizzazioni o concessioni edilizie per l'esecuzione degli interventi previsti per le singole unità immobiliari o per interi fabbricati se corrispondenti alle Unità Minime di Intervento, a condizione che gli interventi di recupero siano conformi alle categorie di recupero indicate per l'U.M.I. interessata. Le Unità Minime d'Intervento corrispondono a quelle riportate nell'apposito elaborato grafico (tav. 6).

Per la zona A Centro Storico valgono esclusivamente le prescrizioni specificate negli elaborati che compongono il presente Piano di Recupero.

ART. 2 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO DI RECUPERO.

Sono elementi costitutivi del Piano di Recupero gli elaborati e le tavole grafiche di seguito riportate:

- **Relazione tecnica;**
- **Relazione finanziaria;**
- **Norme Tecniche di Attuazione;**
- **Tav. 1 - Individuazione dell'area interessata da Piano di Recupero su:**
 - 1. Piano regolatore Generale;

2. Area vincolata ex Lege 1497/39 con D.M. del 18-5-1999;
 3. Aerofotogrammetria;
 4. Ortofotocarta;
- **Tav. 2** - Individuazione del Piano di Recupero su:
 1. Stralcio catastale in consultazione all'U.T.E.;
 2. Stralcio catastale aggiornato;
 - **Tav. 3** - Evoluzione della città nelle varie epoche in rapporto al Centro Storico;
 - **Tav. 4** - Documentazione cartografica storica;
 - **Tav. 5** - Individuazione dei Comparti e degli Isolati di analisi;
 - **Tav. 6** - Individuazione dei fabbricati su stralcio aerofotogrammetrico;
 - **Tav. 7** - Individuazione su stralcio aerofotogrammetrico delle destinazioni d'uso prevalenti e dei piani terra dei fabbricati;
 - **Tav. 8** - Individuazione su stralcio aerofotogrammetrico dello stato di conservazione dei fabbricati;
 - **Tav. 9** - Individuazione su stralcio aerofotogrammetrico della consistenza dei fabbricati (n° piani);
 - **Tav. 10** - Individuazione su stralcio aerofotogrammetrico delle tipologie edilizie dei fabbricati;
 - **Tav. 11** - Individuazione su stralcio aerofotogrammetrico dei giardini e degli spazi inedificati di maggior rilievo;
 - **Tav. 12** - Individuazione su stralcio aerofotogrammetrico dei fabbricati vincolati, di pregio storico artistico e di pregio ambientale e delle aree archeologiche indagate o sottoposte a vincolo;
 - **Tav. 13** - Individuazione su stralcio aerofotogrammetrico delle urbanizzazioni primarie.
 - **Tav. 13/1** - Abaco illuminazioni esistenti;
 - **Tav. 14** - Individuazione su stralcio aerofotogrammetrico dei tipi di pavimentazione delle strade;
 - **Tav. 15** - Individuazione su stralcio aerofotogrammetrico delle urbanizzazioni secondarie.
 - **Tav. 16** - Individuazione dei fabbricati degli isolati A- B- C- D- D1- E- F- F1- G- H su:
 - Stralcio aerofotogrammetrico;
 - Ortofotocarta;
 - Individuazione delle aree su:
 - Stralcio planimetria catastale in consultazione all' U.T.E.;
 - Stralcio planimetria catastale aggiornata;
 - **Tav. 16/1** – Rilievo fotografico e quinte prospettiche degli isolati A- B- C;
 - **Tav. 16/2** - Rilievo fotografico e quinte prospettiche degli isolati D- D1- E- F;
 - **Tav. 16/3** - Rilievo fotografico e quinte prospettiche degli isolati F1- G- H;
 - **Tav. 16/S** – Schede di analisi per unità immobiliari e relative proprietà catastali;
 - **Tav. 17** - Individuazione dei fabbricati degli isolati I- L- M- N- O- P su:
 - Stralcio aerofotogrammetrico;
 - Ortofotocarta;
 - Individuazione delle aree su:
 - Stralcio planimetria catastale in consultazione all' U.T.E.;
 - Stralcio planimetria catastale aggiornata.

- **Tav. 17/1** - Rilievo fotografico e quinte prospettiche degli isolati I- L;
- **Tav. 17/2** - Rilievo fotografico e quinte prospettiche degli isolati M- N;
- **Tav. 17/3** - Rilievo fotografico e quinte prospettiche degli isolati O-P;
- **Tav. 17/S** – Schede di analisi per unità immobiliari e relative proprietà catastali;
- **Tav. 18** - Individuazione dei fabbricati dell' isolato Q su:
 - Stralcio aerofotogrammetrico;
 - Ortofotocarta;
 - Individuazione delle aree su:
 - Stralcio planimetria catastale in consultazione all' U.T.E.;
 - Stralcio planimetria catastale aggiornata.
- **Tav. 18/1** - Rilievo fotografico e quinte prospettiche dell' isolato Q;
- **Tav. 18/S** – Schede di analisi per unità immobiliari e relative proprietà catastali;
- **Tav. 19** - Individuazione dei fabbricati degli isolati R- T- U- V- W su:
 - Stralcio aerofotogrammetrico;
 - Ortofotocarta;
 - Individuazione delle aree su:
 - Stralcio planimetria catastale in consultazione all' U.T.E.;
 - Stralcio planimetria catastale aggiornata.
- **Tav. 19/1** - Rilievo fotografico e quinte prospettiche degli isolati R- T;
- **Tav. 19/2** - Rilievo fotografico e quinte prospettiche degli isolati U- V- W;
- **Tav. 19/S** – Schede di analisi per unità immobiliari e relative proprietà catastali;
- **Tav. 20** - Individuazione dei fabbricati degli isolati S- Z- Z1 su:
 - Stralcio aerofotogrammetrico;
 - Ortofotocarta;
 - Individuazione delle aree su:
 - Stralcio planimetria catastale in consultazione all' U.T.E.;
 - Stralcio planimetria catastale aggiornata.
- **Tav. 20/1** - Rilievo fotografico e quinte prospettiche degli isolati S- Z- Z1;
- **Tav. 20/S** – Schede di analisi per unità immobiliari e relative proprietà catastali;
- **Tav. 21** - Quinte prospettiche di rilievo di:
 - Viale Regina Margherita – Isolati M, N, Q, R, T;
 - Via Pompeo Azzolino – Isolati L, M;
 - Largo Sciabiche – Isolato F1;
 - Via Thaon di Revel – Isolati B, C, E, F.
- **Tav. 22** - Quinte prospettiche di rilievo di:
 - Via Andrea Pignonati – Isolato A;
 - Via S. Aloy – Isolato A;
 - Largo Guglielmo da Brindisi – Isolato D;
 - Vico de Moricino ang. Via Annibale De Leo – Isolato O.
- **Tav. 23** - Quinte prospettiche di progetto di:
 - Viale Regina Margherita – Isolato M;
 - Via Thaon di Revel – Isolato B;
 - Via S. Aloy – Isolato A;
 - Largo Guglielmo da Brindisi – Isolato D;
 - Via Andrea Pignonati – Isolato A.
- **Tav. 24** - Rilievo su viale Regina Margherita, piazzale Lenio Flacco e via Thaon di Revel dei materiali delle pavimentazioni stradali e delle illuminazioni esistenti ed

individuazione delle aree interessate da progetti di recupero.

- **Tav. 25** - Indirizzi progettuali relativi a:

Sistemazione via Pompeo Azzolino;

Sistemazione via Tommaso Rischinieri;

Sistemazione Piazza Engelberto Dionisi;

Pavimentazione ed arredo urbano viale Regina Margherita, piazzale Lenio Flacco, via Thaon di Revel;

Sistemazione area tra pendio Fontana Salsa e vico Fusco.

- **Tav. 26** - Progetto su via Pompeo Azzolino e via Santa Teresa - Area P1 – Realizzazione di locali a piano terra e primo piano con risistemazione della pavimentazione e dell'arredo urbano.

- **Tav. 27** - Progetto su via Tommaso Rischinieri- Area P2 – Ristrutturazione di locali a piano terra ed ampliamento della piazza esistente.

- **Tav. 28** - Individuazione su stralcio aerofotogrammetrico delle tipologie di intervento consentite dalle N.T.A. del Piano di Recupero.

ART. 3 – INTERVENTI CONSENTITI NELLA ZONA A

In tale Zona, le norme relative ad ogni isolato o Comparto precisano il tipo di intervento consentito per ogni edificio o per ogni unità immobiliare comunque compresi tra i seguenti tipi: - Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e completamento di quinte prospettive con realizzazione di un solo piano esclusivamente per civile abitazione.

ART. 3.1- MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi di manutenzione ordinaria consistono essenzialmente in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e in quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti per il normale uso dell'immobile e mantenerlo in buono stato e migliorarlo qualitativamente. Tali opere non devono mutare le caratteristiche originarie dell'immobile, alterarne la struttura e modificarne la disposizione dei locali, ma devono limitarsi a ripristinare o sostituire gli elementi danneggiati, usurati o inadeguati alle esigenze del normale uso.

Le opere di manutenzione ordinaria sono esemplificativamente:

a) - all'esterno degli edifici:

- ricorso del manto di copertura con l'utilizzo di materiali delle stesse caratteristiche e vetustà; riparazione di pluviali e grondaie e loro sostituzione con l'utilizzo di materiali come rame o latta, purchè non se ne mutino le caratteristiche esteriori

(sagoma, orditura ecc.);

- ripristino della facciata senza alterazione dell'aspetto esteriore dell'edificio, laddove i colori esistenti sono conformi a quelli previsti per le Aree Contermini e con esclusione degli stabili soggetti a vincolo monumentale ex lege 1089/1939, per i quali è sempre necessario il preventivo nulla-osta da parte della Soprintendenza ai Monumenti;

- riparazione di balconi e terrazzi, rappezzi a parti pericolanti delle facciate;

- riparazione e rifacimento dei manti di copertura dei terrazzi (purchè i materiali adottati siano tradizionali);

- riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti esterni, delle vetrine dei negozi e delle porte di accesso, purchè non ne mutino le caratteristiche esteriori (sagoma, orditura e dimensioni delle porzioni apribili) e siano nei materiali fra quelli previsti per le aree contermini;

b) all'interno degli edifici:

- riparazione e rifacimento delle pavimentazioni interne e rinforzo delle solette di calpestio, anche con putrelle, reti elettrosaldate e getti di calcestruzzo armato;

- riparazione e rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature interne;

- riparazione, sostituzione e posa in opera dei rivestimenti, degli infissi e dei serramenti interni;

- costruzione di arredi fissi e piccole opere murarie come nicchie e muretti di arredamento;

- posa in opera di doppi vetri, nonché di cancelletti di sicurezza interni;

- realizzazione e/o spostamento di pareti mobili, purchè vengano rispettati i rapporti areoilluminati locale per locale;

c) per gli impianti, fatte salve le disposizioni e gli adempimenti contenuti nelle Leggi n° 46/90 e n° 10/91:

- riparazione, sostituzione e posa in opera di apparecchi sanitari all'interno dello stesso servizio;

- riparazione e sostituzione di impianti idraulici, igienico-sanitari e relative tubazioni;

- riparazione e sostituzione di impianti elettrici (ad esclusione di quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n° 447 del 6-12-91), di riscaldamento (esclusivamente quanto previsto ai punti h ed i del D.P.R. n° 412 del 26-8-93), di ventilazione e di fornitura

del gas, nonché delle canne fumarie, anche con l'installazione di caminetti;

- riparazione e sostituzione della canalizzazione della rete fognaria (interna ed esterna) sino al limite della proprietà dell'edificio;

- riparazione e sostituzione installazione di antenne radio-TV per uso residenziale, citofoni e videocitofoni;

- opere necessarie comunque per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, per adeguarli alle normali esigenze di servizio o alle norme di sicurezza;

d) - sugli spazi ineditificati:

- pavimentazione esterna di cortili, cavedi, ecc.;

- manutenzione del verde privato esistente, compresa la potatura degli alberi e lo spostamento di essenze di alto fusto;

- riparazioni delle recinzioni.

ART. 3.2 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Interventi di manutenzione straordinaria consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici purché compromesse staticamente, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. Tali interventi non devono alterare il taglio e la composizione delle unità edilizie, nè incidere sulle loro caratteristiche utilizzative, sul loro aspetto esterno e sull'ambiente circostante.

Sono, quindi, esemplificativamente, opere di manutenzione straordinaria:

- il rinnovamento o la sostituzione di qualche elemento strutturale dell'edificio (pilastri, architravi, solai, porzioni di solette, mensole, balconi, tratti di muri, ecc.);

- modifica della distribuzione interna delle tramezzature;

- il rifacimento della copertura nei suoi elementi strutturali e di protezione e pavimentazione;

- il rifacimento di intonaci esterni;

- una diversa tinteggiatura o partitura dei prospetti o l'adozione di materiali diversi.

ART. 3.3 – RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- conservazione delle facciate esterne ed interne, degli ingombri esistenti, dell'andamento dei tetti nonché di tutti gli elementi decorativi (cornici, mostre, lesene, marcapiani, balaustre, davanzali, inferriate, ecc.);
- conservazione e consolidamento dell'impianto strutturale originario, verticale ed orizzontale (scale, volte, solai in legno) in quanto legati alla tipologia originaria dell'edificio;
- conservazione o ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate nella posizione e forma quando costituiscono elementi caratterizzanti del disegno architettonico dell'edificio;
- conservazione o ripristino delle aperture originarie a livello stradale per gli accessi agli edifici e per i negozi;
- conservazione e ripristino degli spazi scoperti esterni o interni pavimentati o sistemati a orto o giardino;
- possibilità di inserimento di scale, ascensori, montacarichi o altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, tipologia e le strutture dell'edificio, rispettando rigorosamente le coperture esistenti;
- possibilità di inserire servizi igienici dotati anche di aerazione e ventilazione forzata e angoli cottura in nicchie anche non illuminate direttamente ma dotate di ventilazione forzata purché comunicanti con vani soggiorno attraverso ampie aperture;
- possibilità di spostare ed integrare aperture esclusivamente su facciate interne che non rivestano carattere di pregio architettonico per migliorare le condizioni

igienico-abitative;

- possibilità di modificare l'impianto distributivo interno in modo da ottenere abitazioni (anche attraverso aggregazione di due o più unità immobiliari) dotate di tutti i servizi necessari.

E' consentito il mutamento di destinazione d'uso, purchè non in contrasto, a livello spaziale e distributivo, con l'impianto originario e purchè sia teso a migliorare la funzionalità dell'unità immobiliare.

Dovranno essere eliminate quelle superfetazioni e quelle sovrastrutture che non rivestono interesse ai fini della storia e della lettura filologica dell'edificio.

Per gli edifici vincolati ai sensi della Legge n° 1089/39 e per gli edifici di interesse storico-artistico-ambientale, pubblici o di interesse pubblico, evidenziati nella tavola di analisi n. 12 e nelle tavole progettuali n°28, sono consentiti opere di manutenzione ordinaria e straordinaria fino al restauro e risanamento conservativo, tese alla conservazione ed al ripristino della unitarietà morfologica e tipologica e delle condizioni originarie proprie del manufatto. Sono da privilegiare i lavori che tenderanno a preservare le addizioni e le modifiche intervenute non in contrasto con la struttura e l'impianto originario del manufatto, così come gli ornamenti e gli elementi decorativi che di esso costituiscono parte integrante.

Sono, viceversa, da eliminare le superfetazioni di recente costruzione come gli elementi aggiuntivi che risultino in contrasto.

Sono ammessi i necessari interventi di consolidamento statico delle fondazioni, dei solai e delle coperture, delle strutture murarie, secondo le regole e il rigore del restauro e gli adeguamenti funzionali e igienico – sanitari a condizione che non compromettano l'organismo edilizio preesistente.

Sono ammesse infine le sostituzioni di parti del manufatto solo se necessarie, utilizzando materiali e tecniche costruttive analoghi a quelli preesistenti.

Tutti gli interventi relativi a beni sottoposti alle azioni e alla efficacia della legge n.1089/39 devono acquisire preventivamente il parere della Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS.

ART. 3.4 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme

sistematico di opere che possono anche portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e/o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, nonché l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. In particolare essi possono:

- modificare le caratteristiche, il taglio, la composizione delle unità immobiliari;
- cambiare, anche parzialmente, la tipologia e/o le sue destinazioni d'uso;
- adeguare l'edificio ai mutati processi tecnologici.

Negli interventi di ristrutturazione si dovranno rispettare:

- le caratteristiche volumetriche, sia formali (sagoma) che quantitative;
- l'estetica complessiva o l'aspetto, salvo limitate e marginali modifiche;
- la conservazione delle facciate interne ed esterne e degli elementi decorativi principali;

Si potranno realizzare opere con:

- la possibilità di aggregazione e frazionamento di unità tipologiche adiacenti al fine di realizzare una nuova organizzazione ed una adeguata utilizzazione degli spazi interni, sempre rispettando i caratteri architettonici degli edifici oggetto dell'intervento;
- la possibilità di inserimento di nuove aperture sulle facciate che non abbiano definiti caratteri architettonici;
- la possibilità di inserimento di scale, ascensori, montacarichi o altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, tipologia e l'architettura dell'edificio, con divieto di realizzare corpi emergenti dalle coperture esistenti;
- la possibilità di inserire servizi igienici con illuminazione ed areazione artificiale anche con ventilazione forzata;
- la formazione di cortili e spazi interni necessari a migliorare le condizioni igienico-abitative delle unità edilizie a condizione che tali modifiche non interessino elementi caratterizzanti l'originario valore architettonico dell'edificio;
- la ricostruzione delle parti definitivamente degradate o dirute quando risultino, da atti certi di questa Amministrazione o da atti catastali originari essenziali, al recupero della tipologia, da realizzarsi nel rispetto assoluto dei valori architettonici originari e comunque di interesse ambientale;
- l'obbligo di eliminare le superfetazioni edilizie e delle sovrastrutture di epoca

recente che non abbiano interesse o contrastino con la storia dell'edificio e con le esigenze igienico abitative delle singole unità immobiliari.

Ai fini dell'esatta classificazione dell'intervento, si definiscono:

- “sagoma”, il contorno che assume l'edificio e che, pertanto, comprende non solo le pareti chiuse che ne definiscono il volume ma un qualsiasi punto esterno di esso;
- “aspetto”, l'insieme delle parti esterne dell'edificio, che hanno relazione sia con la sua estetica complessiva (e perciò con le sue caratteristiche architettoniche), sia con le esigenze di prospettiva e di decoro ambientale dello “spazio” urbano in cui l'edificio risulta inserito;
- “destinazione d'uso”, l'utilizzazione dell'edificio o di sue parti; si ha “modifica” quando la nuova utilizzazione è diversa dalla precedente, ma conforme alla destinazione di zona fissata dallo strumento urbanistico e/o con le norme urbanistico-edilizie vigenti.

ART. 3.5 REALIZZAZIONE DEL PIANO 1° (esclusivamente per civili abitazioni)

Tali interventi sono consentiti solo per i fabbricati nn. 5-6-14-18-50 evidenziati sulla tav. n. 28 del P.di R. per il completamento di quinte prospettiche.

Le distanze dai confini, gli allineamenti, gli aggetti, le altezze e le volumetrie esprimibili devono rispettare le norme previste dal vigente P.R.G. relativamente alla zona B1 Completamento limitrofa alla zona A oggetto del presente piano.

Per il fabbricato identificato con il n. 42 sulla tavola n. 28 del P.di R. è previsto il riallineamento delle quote di utilizzo del piano di copertura alle quinte prospettiche del fabbricato adiacente identificato con il n. 41.

ART. 4 – INTERVENTI NON CONSENTITI

Nella zona “A Centro Storico” sono vietate le seguenti destinazioni:

- attrezzature commerciali per la grande distribuzione tipo grandi magazzini e supermercati, depositi e magazzini di merce all'ingrosso, stazioni di rifornimento carburante, attività artigianali moleste.

ART. 5 - NORME GENERALI

Da osservarsi per ogni tipo di intervento.

ART. 5.1 - COPERTURE

Le strutture di copertura devono mantenere le stesse configurazioni geometriche esistenti, mantenendo le stesse altezze e sagome, con reimpiego, per quanto possibile, del materiale originario da integrare, ove indispensabile, con materiale della stessa natura e forma.

Sono escluse ovunque e per qualsiasi dimensione, coperture e pensiline di materiale traslucido, di lastre di fibro-cemento, di lamiera e simili, o altre sovrastrutture precarie incongruenti con il tipo di coperture.

Le coperture piane di tipo praticabile devono essere pavimentate con pietra locale, lastronatura cementizia riquadrata, laterizio con caratteristiche e finiture tradizionali.

E' vietato nelle coperture a tetto, l'alterazione delle altezze di colmo e di gronda.

Le coperture a falde e le soffitte, che non costituiscono superfetazione e/o modifiche recenti, dovranno restare tali.

E' consentita la permanenza di strutture, vani e locali adibiti a soffitta, mansarda o vani tecnici, purchè non si tratti di manufatti di recente costruzione e per i quali, comunque, se ne accerti la regolarità tramite documentazione catastale originaria alla costruzione del fabbricato e tramite il rilascio di autorizzazioni/concessioni edilizie pregresse.

Sui piani di copertura non è consentita la costruzione di manufatti di alcun tipo, quali verande, logge, tettoie, pensiline e simili, ad eccezione dei volumi tecnici, quali vani extracorsa per ascensori e/o impianti tecnologici, per i quali non si potrà prevedere una modifica della destinazione d'uso. Saranno consentiti solo i volumi tecnici strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnologici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmini, di ventilazione, torrini scala, canne fumarie e che non possono trovare luogo entro il corpo dell'edificio e che, comunque, rientrino tra quelli definiti nella circolare del Ministero dei LL.PP. n° 2474 del 31/1/73.

I volumi tecnici non possono superare l'altezza massima interna di m. 2,00 e devono

essere progettati in modo architettonicamente e morfologicamente armonizzato al resto dell'edificio e/o del tessuto edilizio circostante.

Tali strutture devono essere posizionate in modo da non costituire pregiudizio o nuocere alla visibilità dei prospetti degli edifici dei fronti stradali.

Non è consentito installare impianti tecnologici a vista (quali pannelli solari, pompe di calore, unità motocondensanti e simili) sulle falde delle coperture inclinate.

Simili installazioni potranno essere ammesse solo nel caso in cui la copertura presenti, per la sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi.

ART. 5.2 - CANALI DI GRONDA

E' vietato l'uso di canali di gronda di plastica. Sono da preferire quelli in lamiera verniciata, se non di rame. In particolare si fa obbligo di conservare, restaurare ed integrare le gronde di pietra naturale ove esistenti.

ART. 5.3 - PLUVIALI

E' vietato l'uso di pluviali di plastica messi in opera a vista sulle facciate. Sono da preferire quelli in lamiera verniciata se non di rame. Il tratto inferiore, fino all'altezza minima di 2 metri, se esterno, deve essere in tubo di ghisa verniciata, di acciaio smaltato o di rame.

Lo sbocco dell'acqua raccolta deve avvenire direttamente nella rete urbana delle acque bianche. Ove detta rete manchi lo sbocco del pluviale deve avvenire nella sede stradale al di sotto del piano marciapiede.

Ove, infine, manchi anche quest'ultimo, lo sbocco è consentito a livello stradale con opportuno elemento di raccordo.

ART. 5.4 - COMIGNOLI

I comignoli esistenti originari in pietra vanno opportunamente conservati, recuperati e, laddove necessario, integrati. Non è consentita la loro sostituzione.

I comignoli di nuova costruzione saranno realizzati nelle stesse forme e con gli stessi materiali, rispettando, comunque, le norme vigenti in materia.

ART. 5.5 - SOLAI E VOLTE

La variazione di quota dei solai, in caso di sostituzione, sarà ammessa solo quando ciò non comporti lo stravolgimento della tipologia dell'organismo edilizio, con particolare riguardo alle aperture esterne.

Ogni intervento sui solai deve tendere al recupero dell'esistente e, soltanto in caso di dimostrata impossibilità di effettuare detto recupero, sono ammesse le sostituzioni di cui al precedente comma.

I solai intermedi esistenti in legno, di cui può essere dimostrata la regolarità, al pari delle coperture, possono essere solo integrati, ripristinati e, laddove necessario, sostituiti con solai di analogo materiale e alla stessa altezza.

Le differenti quote nelle altezze possono essere ammesse solo per consentire una migliore utilizzazione degli spazi senza alterare i prospetti.

E' vietata l'alterazione della struttura portante e di tutte le coperture a volta, eccetto che in caso di gravissimi dissesti statici (la pericolosità andrà documentata con relazione scrittografica del quadro lesionativo e sulle cause del dissesto, sottoscritta dal tecnico progettista) in cui la demolizione e la ricostruzione saranno effettuate in forme e con materiali uguali od omologhi così da rispettare le sezioni e le altezze originarie dell'esistente. Non sono consentiti inserimenti di tramezzi o ammezzati che non consentano la piena visibilità delle stesse volte.

ART. 5.6 - FACCIATE

Per le facciate e le superfici murarie in genere degli edifici, sia verso spazi pubblici sia verso spazi privati (compresi gli intradossi degli archi), è vietata ogni alterazione delle soluzioni di rivestimento e/o trattamento originari; in particolare devono essere conservati a faccia vista, se caratterizzate da rivestimenti in carparo, tufo o pietra intonacata e trattati superficialmente con materiali protettivi trasparenti di tipo opaco. E' escluso, pertanto, ogni impiego di rivestimenti lapidei, ceramici o realizzati con materiali e tecnologie non tradizionali e sono ammessi solo intonaci comuni, non plastici e murature a faccia vista.

Valgono comunque in genere le seguenti norme:

- sulle intonacature sono ammessi solo i colori bianco, terra naturale, grigio chiaro, giallo e rosa; il tutto in tono con il resto della cortina, tenendo in considerazione i

colori originali e i colori che caratterizzano le cortine edilizie esistenti circostanti.

- È vietata la dipintura a colori delle parti in pietra o tufo. Per la necessità di risanamento è ammesso solo il trattamento protettivo superficiale trasparente e completamente assorbito con resa finale opaca;
- E' vietato modificare le aperture di porte e finestre prospicienti sulla pubblica via inerenti i fabbricati vincolati ai sensi della legge n.1089/39, quelli di pregio storico/artistico e di quelli le cui facciate o portali sono state individuate nel censimento del presente piano come pregio ambientale. Sarà consentita tale modifica per tutti gli altri fabbricati qualora l'intervento risulti pienamente compatibile e coerente con la composizione architettonica delle facciate medesime;
- Vanno conservati tutti gli elementi decorativi originari (cornici, cornicioni, marcapiani, mensole, portali etc...) per i quali è consentito lo stesso trattamento previsto per le superfici murarie lasciate a faccia vista;
- Tutte le facciate, infine, che alla data di approvazione della presente normativa risultino in contrasto con le prescrizioni sopra definite, devono uniformarsi in caso di intervento.
- Vanno lasciate a vista quelle strutture (archi, aperture etc.) che riportate alla luce durante i lavori di stonacatura, testimoniano delle fasi storico/costruttive dell'edificio.
- Sono esclusi i materiali di tipo plastico e altro tipo di tinteggiatura con materiali e finiture di tipo moderno.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico, non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi previste dalle disposizioni vigenti, dalla Soprintendenza ai monumenti.

ART. 5.7 - BALCONI E BALLATOI

I balconi e i ballatoi originari possono essere solo restaurati o ripristinati e devono essere trattati con le tecniche del restauro.

In generale è vietato sia verso spazi pubblici, sia verso spazi privati, la

trasformazione o l'ampliamento di porte e porte-finestre, ad eccezione che questo non consenta un ripristino delle condizioni originarie successivamente alterate.

E' vietata altresì la costruzione di nuovi balconi, ad eccezione di quelli di pertinenza dei primi piani previsti per il completamento delle quinte prospettiche di cui alla tav. 28 di progetto.

Le ringhiere in ferro o in ghisa originari non possono essere sostituite, ma solo opportunamente trattate secondo le caratteristiche del restauro.

E' vietata la chiusura dei balconi e ballatoi con elementi di qualsiasi tipo e materiale.

ART. 5.8 - FINESTRE, PORTE E CANCELLI

Per i serramenti esterni (finestre, porte-finestre, persiane interne ed esterne, portoncini ed altre aperture al piano terra) è ammesso solo l'impiego di legno verniciato verde scuro, rosso scuro, marrone, bianco e grigio.

Persiane esterne e portoncini dovranno essere coordinati, come colore, con gli infissi a vetro retrostanti.

Non è consentito l'uso di tapparelle su facciate che prospettino su spazi pubblici.

E', pertanto, tassativamente escluso l'impiego di legno verniciato a flatting, di materiali diversi dal legno e di tapparelle esterne di qualsiasi tipo, materiale e colore.

E' accettabile anche il serramento con profilato ferro-finestra, a condizione che il telaio fisso sia occultato dalla mazzetta e che vengano comunque rispettati i precedenti punti.

ART. 5.9 - CORTILI

I cortili e le chiostrine degli edifici devono essere liberati da ogni superfetazione che nel tempo abbiano alterato la loro configurazione originaria e, comunque, ridefiniti nei limiti e nei rapporti previsti dalle norme degli strumenti urbanistici vigenti.

ART. 5.10 - PORTICATI

I porticati, ove esistenti e/o occlusi, devono essere conservati e/o restituiti alla loro originaria funzione. L'illuminazione artificiale dei porticati deve essere realizzata con luce riflessa.

ART. 5.11 - INTERRATI

Si possono recuperare quei locali interrati esistenti, anche occlusi, per adibirli a destinazione non residenziale.

ART. 5.12 - ANTENNE E PARABOLE

Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione, in linea generale, debbono essere collocate sulla copertura degli edifici. Sono pertanto da escludersi installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze che non siano di copertura. Possono, invece, essere ammesse collocazioni alternative (in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine, etc.) quando la conformazione dell'edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura e faccia risultare l'antenna o parabola del tutto invisibile dalla pubblica via.

Dette antenne devono essere posizionate preferibilmente sulla falda tergale o comunque su falde non prospicienti la pubblica via. E' ammessa la loro installazione su cartelle o murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dalla pubblica via.

Negli edifici sulla cui copertura sono installate o debbono installarsi più antenne radio-televisive, il Dirigente ha la facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata e relativa rete di utenza installata sotto traccia e non a vista.

ART. 5. 13 – SOPPALCHI

a) Nelle abitazioni sono ammessi e considerati abitabili solo quando soddisfino, nell'insieme le seguenti condizioni:

- non interessino la parete finestrata;
- non eccedano, in proiezione, il 30 % della superficie del vano sottostante;
- determino un' altezza al di sotto e al di sopra di esso non inferiore a mt. 2,20 (in chiave nel caso di soffitto a volta;
- siano aperti dal lato rivolto alla finestra,;
- la superficie di illuminazione naturale corrisponda a 1/8 della somma delle superfici del vano e del soppalco stesso.

Il soppalco dovrà essere munito di balaustra e di scala di accesso e dovrà

differenziarsi per struttura, forma e materiali dall'involucro di contenimento, assimilandosi ad un intervento di architettura d'interni.

b) Nelle attività commerciali sono ammessi e considerati abitabili quando soddisfino, nell'insieme le seguenti condizioni:

- non eccedano, in proiezione, il 30 % della superficie del vano sottostante;
- determinino un'altezza al di sopra e al di sotto di esso non inferiore a mt. 2,70 (in chiave nel caso di soffitto a volta;
- siano aperti almeno da un lato.

Il soppalco dovrà essere munito di balaustra e di scala di accesso e dovrà differenziarsi per struttura, forma e materiali dall'involucro di contenimento, assimilandosi ad un intervento di architettura d'interni.

c) Nelle attività commerciali sono ammessi e considerati non abitabili ovvero adibiti esclusivamente a deposito, quando soddisfino, nell'insieme le seguenti condizioni:

- non interessino il locale addetto alla vendita bensì i locali retrostanti;
- non eccedano, in proiezione, il 30 % della superficie del vano sottostante;
- determinino un'altezza al di sopra e al di sotto di esso non inferiore a mt. 2,40;
- siano aperti da un lato.

Il soppalco dovrà essere munito di balaustra e scala di accesso, dovrà differenziarsi per struttura, forma e materiali dall'involucro di contenimento.

Detti interventi saranno soggetti a provvedimento oneroso.

ART. 5.14 - ARREDO URBANO – INGRESSI E AFFACCI SU SPAZI PUBBLICI DI NEGOZI, LABORATORI ARTIGIANALI E SIMILI.

Ai fini generali di tutela dell'ambiente, tutti gli elementi di arredo urbano (segnaletica orizzontale e verticale, pubblicità, attrezzature per la raccolta di rifiuti, panche e sedili, elementi e sistemi di illuminazione sia pubblici che privati, fioriere, ecc.) devono essere unificati nell'intera zona "A", posizionati e realizzati in modo da non turbare la fruizione degli spazi ambientali ed architettonici.

In particolare, per la pubblica illuminazione, ove è possibile, si prescrive la installazione a braccio dai muri.

Per quanto riguarda le mostre le vetrine e le insegne, è vietato l'impiego di soluzioni

che si sovrappongano, con materiali di qualsiasi tipo, ai retrostanti assetti murari e alle retrostanti aperture originarie.

E', altresì, vietato l'impiego di coperture e pensiline di ogni specie e, in generale, di qualsiasi elemento sporgente rispetto ai fili di facciata.

Sarà consentita la installazione di tende parasole in colore unito chiaro purché contenute nel perimetro dell'apertura degli ingressi ed affacci.

E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini. In particolare, è vietato l'uso di insegne, luminose e non a bandiera. Le insegne dovranno essere contenute nel perimetro dell'apertura degli ingressi ed affacci. L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

Le insegne, in particolare sulle facciate degli edifici di interesse storico, artistico, ambientale dovranno essere realizzate con materiale tradizionale tipo legno, pietra, ferro o con materie plastiche esclusivamente trasparenti (plexiglass) che, comunque, non turbino l'estetica degli edifici e dovranno armonizzarsi con le cromie originarie ed i caratteri ambientali preesistenti.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine ed altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con le modifiche rese necessarie, a tutte loro spese e responsabilità. Ove non ottemperino, il Dirigente potrà ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese. Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze. L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune.

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti i numeri civici o targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili. Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.

La concessione o l'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le Autorità

competenti, ai sensi delle norme vigenti.

ART. 5.15 – DEROGHE

L'altezza utile dei locali da adibire ad attività commerciale e/o artigianale, al piano terra dei fabbricati, misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio di copertura, in chiave in caso di volta, potrà essere pari a mt. 3,00, quando lo stato dei luoghi non consente il rispetto di quanto previsto dal R.E.C. vigente.

ART.6 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sopraelevazioni, demolizioni e ricostruzioni e nuove costruzioni deve essere prodotta la sottoelencata documentazione.

La documentazione da produrre è correlata alla specificità dell'intervento preposto (semplificativamente per un intervento di manutenzione straordinaria relativa alla tinteggiatura esterna non sono ovviamente richieste le piante quotate di tutti i piani, le planimetrie quotate degli eventuali spazi scoperti; le sezioni longitudinali).

ART. 7 - ELABORATI DI RILIEVO E DOCUMENTAZIONE

- a) notizie sulla regolarità dell'esistente e copia autentica della documentazione catastale originaria, per i fabbricati di vecchia costruzione per i quali venga accertata l'inesistenza di progetti approvati.
- b) rilievo planimetrico catastale (stralcio esteso a 50 metri dai confini della proprietà interessata);
- c) rilievo aerofotogrammetrico (stralcio esteso come al punto precedente);
- d) previsione dello strumento urbanistico generale;
- e) rilievo dell'unità in scala 1:50, completa delle piante a tutti i livelli con l'indicazione delle destinazioni d'uso esistenti per vano;
- f) rilievo, alla scala 1:100, dello stato di fatto delle cortine edilizie, in cui l'intervento

- si colloca, esteso per almeno m. 20 per ciascuna delle due direzioni e, comunque, interessante per intero gli organismi edilizi limitrofi, anche al di là di tale misura;
- g) sezioni longitudinali e trasversali nei punti più significativi dell'unità;
 - h) sezioni stradali ed altimetria degli edifici prospicienti e circostanti entro un raggio di m. 50 dai confini catastali dell'unità interessata (rapp. 1:100);
 - i) rilievo del verde con l'indicazione delle essenze e relative dimensioni; rilievo di ogni elemento esterno qualificante gli spazi aperti (muri, fontane, edicole, dislivelli, pavimentazioni, ecc.) (rapp. 1:50);
 - j) elenco delle finiture interne ed esterne, con l'indicazione delle pavimentazioni, dei rivestimenti, degli infissi, delle ringhiere, dei materiali usati per giardini, soglie, davanzali, ecc.;
 - k) documentazione fotografica dello stato di fatto, delle strutture, dei particolari qualificanti lo spazio, dell'esterno, dell'interno e dell'insieme;
 - l) relazione illustrativa dei connotati storico artistici, con descrizione di tutti gli elementi architettonici e decorativi.

ART. 8 - ELABORATI DI PROGETTO

- a) tavole di inquadramento urbanistico;
- b) piante quotate di tutti i piani, compresi i seminterrati, i sotterranei e le coperture, alla scala 1:50;
- c) planimetria quotata degli eventuali spazi scoperti e della relativa destinazione d'uso di pertinenza dell'edificio o dell'insieme degli edifici alla scala 1:100;
- d) sezioni longitudinali e trasversali quotate, con l'indicazione dei materiali, alla scala 1:50;
- e) tutti i prospetti sugli spazi esterni ed interni, pubblici e privati, con l'indicazione dei materiali e colori, alla scala 1:50;
- f) particolari costruttivi con indicazione dei relativi materiali e colori, almeno alla scala 1:20;
- g) prospetto dello stesso tratto di cortina edilizia di cui al punto 5 dell'art. precedente, così come si presenterebbe ad intervento effettuato, alla scala 1:100;
- h) relazione con le indicazioni delle operazioni che si intendono eseguire. Tale relazione deve consentire la definizione dell'analisi tipologica e strutturale, i

possibili parametri dimensionali e distributivi e tutti quegli elementi che potranno servire alla definizione dell'intervento proposto.

I progetti si realizzano con interventi diretti tramite richiesta di autorizzazione e/o concessione edilizia.

ART. 9 - INTERVENTI AMMISSIBILI

- a) Per gli immobili vincolati ex lege n° 1089/1939, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, previo nulla-osta della Soprintendenza ai Monumenti di Bari.
- b) Per gli immobili di interesse storico-artistico-ambientale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
- c) Per tutti gli altri immobili sono consentiti gli interventi di cui al precedente punto b, nonché la ristrutturazione edilizia.
- d) Per gli edifici evidenziati nella tavola 28 di progetto ed identificati dai nn.5-6-14-17-50 è consentita la realizzazione del solo primo piano esclusivamente per civili abitazioni nel rispetto delle N.T.A. del P.R.G. della limitrofa zona B1 di Completamento e delle N.T.A. delle Aree Contermini.

ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nelle presenti norme e, comunque, non in contrasto, valgono le norme e disposizioni di cui alle N.T.A. del P.R.G., del Regolamento Edilizio vigente e delle N.T.A. delle Aree Contermini.

Restano ferme le procedure previste dalle vigenti leggi in ordine al regime autorizzativo e/o concessorio per gli interventi descritti nelle presenti norme.

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Applicazione del piano di recupero</i>	<i>pag.</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Elementi costitutivi del piano di recupero.</i>	<i>pag.</i>	<i>2</i>

<i>Art. 3</i>	<i>Interventi consentiti nella zona a</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art.3.1</i>	<i>Manutenzione ordinaria</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3.2</i>	<i>Manutenzione straordinaria</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
<i>Art.3.3</i>	<i>Restauro e risanamento conservativo</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>Art. 3.4</i>	<i>Ristrutturazione edilizia</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
<i>Art. 3.5</i>	<i>Realizzazione del piano 1° (esclusivamente per civili abitazioni)</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Interventi non consentiti</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Norme generali</i>	<i>pag.</i>	<i>12</i>
<i>Art. 5.1</i>	<i>Coperture</i>	<i>pag.</i>	<i>12</i>
<i>Art. 5.2</i>	<i>Canali di gronda</i>	<i>pag.</i>	<i>13</i>
<i>Art. 5.3</i>	<i>Pluviali</i>	<i>pag.</i>	<i>13</i>
<i>Art. 5.4</i>	<i>Comignoli</i>	<i>pag.</i>	<i>13</i>
<i>Art. 5.5</i>	<i>Solai e volte</i>	<i>pag.</i>	<i>14</i>
<i>Art. 5.6</i>	<i>Facciate</i>	<i>pag.</i>	<i>14</i>
<i>Art. 5.7</i>	<i>Balconi e ballatoi</i>	<i>pag.</i>	<i>15</i>
<i>Art. 5.8</i>	<i>Finestre, porte e cancelli</i>	<i>pag.</i>	<i>16</i>
<i>Art. 5.9</i>	<i>Cortili</i>	<i>pag.</i>	<i>16</i>
<i>Art. 5.10</i>	<i>Porticati</i>	<i>pag.</i>	<i>16</i>
<i>Art. 5.11</i>	<i>Interrati</i>	<i>pag.</i>	<i>17</i>
<i>Art. 5.12</i>	<i>Antenne e parabole</i>	<i>pag.</i>	<i>17</i>
<i>Art. 5.13</i>	<i>Soppalchi</i>	<i>pag.</i>	<i>17</i>
<i>Art. 5.14</i>	<i>Arredo urbano – ingressi e affacci su spazi pubblici</i>	<i>pag.</i>	<i>18</i>

di negozi, laboratori artigianali e simili.

<i>Art. 5.15</i>	<i>Deroghe</i>	<i>pag.</i>	<i>20</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Documentazione da produrre</i>	<i>pag.</i>	<i>20</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Elaborati di rilievo e documentazione</i>	<i>pag.</i>	<i>20</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Elaborati di progetto</i>	<i>pag.</i>	<i>21</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Interventi ammissibili</i>	<i>pag.</i>	<i>22</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Disposizioni generali</i>	<i>pag.</i>	<i>22</i>